

LEGGE PROVINCIALE 6 marzo 1998, n. 4

Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7

(b.u. 17 marzo 1998, n. 12, suppl. n. 2)

Art. 1

Disposizioni generali in materia di energia idroelettrica

1. Ai fini dell'esercizio delle competenze spettanti alla Provincia in materia di energia nonché di concessione di acque pubbliche a scopo idroelettrico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia), come modificato dal decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, si applica quanto disposto dalla presente legge e dalle altre disposizioni di legge provinciale in materia di energia. Per quanto non previsto dalla vigente legislazione provinciale nonché dalla presente legge, si applicano le leggi dello Stato in materia di energia fino a quando non diversamente disposto dalla legge provinciale (¹).

Art. 1 bis

Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico

1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 1, la Provincia può esercitare la facoltà di cui all'articolo 25, secondo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), dandone preavviso agli interessati almeno tre anni prima della scadenza delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico di cui all'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977.

2. Ai fini dell'applicazione della disciplina stabilita dall'articolo 20, primo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, concernente la cessione d'utenza, con l'atto traslativo ivi previsto il concessionario trasferisce al cessionario l'esercizio dell'utenza, unitamente alla disponibilità delle opere e degli impianti inerenti alla concessione indicati all'articolo 25, primo e secondo comma, del predetto regio decreto.

3. Qualora l'atto traslativo di cui al comma 2 preveda la messa a disposizione del cessionario, a titolo diverso dal trasferimento della proprietà, degli impianti indicati all'articolo 25, secondo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, nonché, fino al passaggio in proprietà alla Provincia ai sensi dell'articolo 1 bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del predetto regio decreto n. 1775 del 1933, il nulla osta di cui all'articolo 20 del medesimo regio decreto è rilasciato a condizione che il cedente assuma l'obbligo di rispondere in solido con il cessionario nell'assolvimento degli obblighi connessi all'esercizio dell'utenza ceduta (²).

Art. 1 bis 1

Disposizioni in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico

1. Questo articolo disciplina le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico secondo quanto previsto dal comma 16, secondo periodo, dell'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977. Le domande di rilascio delle concessioni e ogni altra istanza attinente ad esse sono presentate alla Provincia. I provvedimenti in materia sono adottati nel rispetto del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche). Per l'adozione dei provvedimenti di rilascio di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico è previamente accertato, per ciascuna di esse, se sussista un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con l'uso a fine idroelettrico; l'interesse pubblico prevalente sussiste anche nel caso di diretto utilizzo delle acque pubbliche, anche a scopo idroelettrico, da parte dell'ente proprietario mediante strutture alle proprie dirette dipendenze qualora assuma prioritaria rilevanza la sicurezza delle popolazioni e dei territori a valle delle opere di presa ovvero delle opere che determinano l'invaso.

1 bis. In conseguenza di quanto previsto dall'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, i procedimenti per il rilascio delle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico di cui al previgente articolo 1 bis, commi da 6 a 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, sono disciplinati da questo articolo.

1 bis 1. In relazione all'abrogazione dei predetti commi da 6 a 12 dell'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, le procedure concorrenziali avviate ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977 e sospese per effetto di quanto previsto dai commi 1 sexies e 1 septies di quest'articolo sono estinte senza oneri a carico della Provincia. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore di questo comma la Provincia provvede con avviso da pubblicare sul proprio sito internet e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a dichiarare l'intervenuta estinzione dei procedimenti disposta da questo comma e ad informare di quanto previsto dal comma 1 bis 2.

1 bis 2. *omissis*

1 ter. *omissis*

1 quater. Entro il 31 dicembre di ciascun anno la Giunta provinciale, con propria deliberazione, individua le concessioni in scadenza entro il quinto anno successivo; sono evidenziate le concessioni che a seguito del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche possono - anche su istanza di parte - essere soggette prima della loro scadenza alla rideterminazione della potenza nominale media di concessione e quelle che per effetto della predetta rideterminazione non sono più da considerare concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico; in tale ultimo caso la procedura per il rilascio della specifica concessione è estinta senza oneri a carico dell'amministrazione precedente. Anche in relazione ai predetti provvedimenti di rideterminazione della potenza nominale media di concessione resta fermo quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 1.

1 quinquies. Entro trenta giorni dalla data di approvazione della deliberazione prevista dal comma 1 quater, la Provincia provvede alla pubblicazione sul sito internet della Provincia e sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di un avviso recante:

a) l'elencazione, distintamente per ciascuna tipologia, delle specifiche concessioni in scadenza nel quinquennio successivo, evidenziando gli eventuali elementi informativi

previsti dal comma 1 quater;

b) *omissis*

c) il termine per l'emanazione del bando di gara, da pubblicare sul sito internet della Provincia e sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

1 *sexies. omissis*

1 *septies. omissis*

2. Il bando di gara di cui al comma 1 quinquies, lettera c), fermo restando quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 1:

a) individua l'oggetto della nuova concessione e la relativa durata, che è commisurata all'entità degli investimenti richiesti e al loro ammortamento, sia con riferimento alle opere che agli impianti nonché agli interventi di tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica di cui alle lettere b) e d); la durata non può comunque eccedere il periodo di trenta anni;

b) individua le caratteristiche degli impianti e delle opere;

c) determina i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti che partecipano alla gara; tali requisiti sono espressi mediante indicatori numerici o altri parametri comunque oggettivi attinenti la solidità finanziaria, la capacità organizzativa e tecnica; i medesimi requisiti devono essere coerenti e proporzionati rispetto all'oggetto della concessione e devono essere volti ad assicurare le migliori condizioni sia per la sicurezza degli impianti, delle opere e dei territori interessati dalla concessione, che per il migliore utilizzo degli impianti produttivi;

d) stabilisce per ciascuna concessione e a carico del relativo concessionario:

1) gli obblighi ed i vincoli inerenti la tutela della sicurezza delle persone e del territorio, con riguardo anche alle esigenze di laminazione delle piene, e quelli inerenti la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, con riguardo anche al mantenimento di specifiche quote di invaso in determinati periodi dell'anno;

2) gli eventuali obblighi riguardanti la cessione di acque, in presenza di situazioni straordinarie, da destinare all'uso potabile, agricolo o ad altri usi produttivi nonché ad attività di prevenzione di calamità o degli incendi (comprese le quantità idriche necessarie per il mantenimento e le prove periodiche di impianti appositi) o agli interventi necessari a seguito del loro verificarsi;

3) le soglie quantitative e di durata degli obblighi di cui ai numeri 1) e 2), oltre le quali il concessionario, fermo restando l'obbligo di provvedere, ha diritto ad un indennizzo, nonché le modalità di calcolo e di corresponsione dello stesso, anche mediante forme di compensazione;

e) determina i canoni annui e i criteri per il loro adeguamento, dovuti dal concessionario e posti a base di gara per:

1) l'utilizzo delle acque pubbliche, in proporzione all'entità delle stesse e sulla base di quanto disposto dalla normativa provinciale in materia di canoni per l'utenza di acqua pubblica;

2) l'utilizzo dei beni immobili di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933; il canone è calcolato sulla base del valore dei predetti beni la cui stima è definita tenendo conto del valore più economico tra il costo di costruzione a nuovo ed il costo di rimpiazzo a nuovo, ridotto in ragione del deperimento fisico e dell'obsolescenza funzionale che caratterizzano i beni medesimi;

3) l'utilizzo degli impianti e degli altri beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, per i quali sia stata esercitata la facoltà di cui all'articolo 1 bis della presente legge; il canone è calcolato secondo le modalità previste dal numero 2);

- f) determina il prezzo a base di gara per l'eventuale vendita al nuovo concessionario degli impianti e degli altri beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, per i quali sia stata esercitata la facoltà di cui all'articolo 1 bis della presente legge;
- g) determina gli ulteriori oneri a carico dei concessionari, inclusi i sovracani a favore degli enti locali del bacino idrografico di pertinenza; tali oneri terranno conto degli effetti delle trasformazioni ambientali provocati dall'impianto o dagli impianti oggetto della gara;
- h) individua le nuove opere da realizzare, le modifiche e le integrazioni da apportare a quelle esistenti, i contenuti minimi dei programmi di eventuale aumento dell'energia prodotta o della potenza installata nonché dei programmi di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza;
- i) fissa la data per la presentazione della domanda di ammissione alla gara e stabilisce la documentazione da produrre unitamente alla domanda, comprovante il possesso dei requisiti di cui alla lettera c), e all'accettazione di tutti gli obblighi, i vincoli e i limiti previsti dal presente articolo;
- l) *omissis*
- m) stabilisce criteri oggettivi di valutazione dei programmi di cui alla lettera h);
- m bis) stabilisce criteri oggettivi di valutazione delle offerte relative ai canoni posti a base di gara ai sensi della lettera e);
- m ter) stabilisce i criteri di aggiudicazione sulla base della ponderazione dei fattori determinati applicando i criteri di cui alle lettere m) e m bis).

3. Il bando di cui al comma 2 può riguardare congiuntamente anche più concessioni aventi scadenza nello stesso anno. La nuova concessione può riguardare più derivazioni per le quali in precedenza erano previste distinte concessioni aventi scadenza nel medesimo anno, quando la gestione unitaria risulti opportuna sotto il profilo economico-produttivo ovvero sotto il profilo della tutela e della valorizzazione ambientale o in relazione agli altri interessi pubblici coinvolti.

4. Il concessionario uscente è obbligato a consentire l'accesso ai luoghi, agli impianti, agli edifici e ai macchinari funzionali alla gestione della concessione a personale incaricato dalla Provincia autonoma di Trento, nonché a rappresentanti qualificati di soggetti ammessi a partecipare alla gara per consentire l'esame delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, nonché l'eventuale esame delle opere di cui al secondo comma del medesimo articolo qualora la Provincia eserciti la facoltà di cui al medesimo articolo 25. L'inosservanza dell'obbligo previsto da questo comma costituisce causa di esclusione del concessionario uscente dal procedimento per il rilascio della concessione.

5. Per l'espletamento della gara di cui al comma 2 la Provincia si avvale di apposita commissione tecnica costituita da almeno tre esperti, rispettivamente in materia giuridico-economica, ambientale o idraulica e delle tecnologie produttive in campo idroelettrico, nominata dalla Giunta provinciale. Nell'atto di nomina della commissione sono indicati il componente che ne assume la presidenza e le modalità per il suo funzionamento, nonché la data entro la quale deve essere conclusa l'istruttoria per l'individuazione del nuovo concessionario.

6. La Giunta provinciale approva la graduatoria risultante dalla gara di cui al comma 1 quinquies, lettera c). Dell'esito delle predette procedure è data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet della Provincia e sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7. Fermi restando i requisiti, gli oneri e gli obblighi stabiliti per il concessionario dal comma 2, nonché quanto disposto dai commi 3 e 4 in quanto compatibili, in alternativa alla gara di cui ai commi da 2 a 6 la Provincia può promuovere la costituzione di società

per azioni alle quali può essere affidata direttamente, per un periodo di tempo massimo di trenta anni, la gestione di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico. La Provincia può partecipare al capitale sociale della società anche mediante il conferimento totale o parziale dei canoni di cui al comma 2, lettera e), numeri 2) e 3), nonché dei beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, nel caso in cui la Provincia abbia esercitato la facoltà ivi prevista. Gli enti locali, i loro enti strumentali e le società di capitale controllate dagli enti locali medesimi possono partecipare al capitale sociale della società.

8. L'affidamento della gestione ai sensi del comma 7 alle società ivi previste è subordinato:

- a) all'acquisto da parte di imprese idonee, in possesso dei requisiti prescritti dal comma 2, lettera c), e scelte con procedura ad evidenza pubblica, di una quota di capitale sociale comunque non inferiore al 49 per cento;
- b) all'assunzione da parte del soggetto vincitore della gara di cui alla lettera a) dell'obbligo incondizionato, previsto dal bando, di assicurare alla società, per il tempo corrispondente alla durata della gestione, tutte le risorse, anche tecniche, finanziarie, organizzative e di personale, necessarie affinché la stessa risulti in possesso dei requisiti previsti per il concessionario dal comma 2, lettera c).

9. Le società di cui al comma 7 non possono partecipare a procedure di evidenza pubblica per la concessione di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico. A tali società possono partecipare, oltre al vincitore della gara, esclusivamente la Provincia e gli enti locali, ovvero loro enti strumentali o società a capitale interamente di proprietà di tali enti.

10. Il bando della gara prevista dal comma 8, lettera a), per la scelta del socio privato deve comunque stabilire:

- a) il prezzo posto a base di gara per l'acquisto della quota di capitale sociale della società di gestione della grande derivazione di cui al comma 7; salvo quanto disposto alla lettera b), tale quota è cedibile solo previa autorizzazione della Provincia;
- b) l'obbligo dell'aggiudicatario della quota di capitale sociale di cui alla lettera a) di cedere la quota medesima, alla scadenza del termine di durata della gestione, al vincitore della nuova gara nonché il criterio di calcolo del prezzo di cessione;
- c) i contenuti dello statuto della società e dei patti parasociali inerenti la regolazione dei rapporti tra i soci della società di gestione di cui alla lettera a), nonché i contenuti del contratto di gestione della grande derivazione di acque pubbliche, che il vincitore è tenuto a sottoscrivere; in ogni caso deve essere previsto che al vincitore della gara sia riservata la conduzione tecnico-amministrativa, industriale e commerciale della società; sono inoltre individuate le modalità attraverso le quali il vincitore assolve all'obbligo di assicurare alla società il possesso e il mantenimento dei requisiti prescritti per tutta la durata della gestione;
- d) i criteri e le modalità per il calcolo e il rimborso al vincitore della gara, in modo frazionato su tutto l'arco di durata della gestione, degli eventuali oneri aggiuntivi sostenuti dal medesimo vincitore per l'acquisizione della quota azionaria.

11. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 10 si applicano, in quanto compatibili, anche alle concessioni da rilasciare a seguito di decadenza, di rinuncia o di revoca di concessione già in essere, dopo l'accertamento da parte della Giunta provinciale che non sussiste un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, nonché per le nuove concessioni che la Giunta provinciale intende assentire nel rispetto di quanto previsto dal piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974.

12. *omissis*

13. *omissis*

14. *omissis*

15. *omissis*

15 bis. Se alla data di scadenza di una concessione non si è ancora concluso il procedimento per l'individuazione del nuovo concessionario, o in caso di rinuncia, decadenza o revoca, la Provincia può provvedere direttamente all'esercizio della grande derivazione a scopo idroelettrico, per il tempo strettamente necessario al perfezionamento delle procedure di assegnazione. Per l'espletamento dei compiti gestionali o di singole e specifiche attività di supporto la Provincia si può avvalere di soggetti qualificati, da identificare con procedure di evidenza pubblica, nel rispetto delle norme comunitarie.

15 ter. In sede di prima applicazione della legge che approva questo comma le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, in essere alla data di entrata in vigore del medesimo comma, sono prorogate per un periodo di dieci anni rispetto alla data di scadenza determinata ai sensi delle norme vigenti, a condizione che il concessionario presenti alla Provincia domanda di proroga della concessione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta provinciale di cui alla lettera f) del comma 15 quater, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo comma 15 quater. Per periodo di proroga, in questo articolo si intende:

- a) per le concessioni rilasciate ad Enel s.p.a. e agli altri soggetti di cui al comma 15 dell'articolo 1 bis del D.P.R. n. 235 del 1977, il periodo temporale intercorrente tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2020;
- b) per le altre concessioni, il periodo temporale di dieci anni decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza della concessione, quale risultante dal rispettivo provvedimento di concessione.

15 quater. Fermi restando tutti gli obblighi ed i vincoli gravanti sul concessionario ai sensi della vigente normativa, ivi compresi quelli contenuti nella concessione in essere, la domanda di proroga deve contenere a pena di inammissibilità i seguenti ulteriori impegni irrevocabili da parte del concessionario:

- a) obbligo di versare annualmente alla Provincia, durante il periodo di proroga, un canone aggiuntivo rispetto ai canoni, sovracanoni ed alla cessione di energia gratuita in essere, pari ad euro sessantadue e cinquanta centesimi (62,5) per ogni kW di potenza nominale media di concessione con riferimento all'anno 2008 e salvo l'aggiornamento previsto dal comma 15 octies;
- b) obbligo di realizzare, con oneri a proprio carico, nel periodo di proroga, gli interventi di manutenzione, anche straordinaria, nonché di miglioramento tecnologico e strutturale, necessari per assicurare la piena efficienza dei beni di cui alla lettera h), in misura non inferiore ad euro trenta (30) per ogni kW di potenza nominale media di concessione; tutti i predetti oneri non riguardano le spese ed i costi, comunque denominati, necessari per effettuare gli interventi derivanti dalle prescrizioni assunte in sede di procedura di collaudo e gli interventi necessari per la sicurezza prescritti dagli organi competenti. Il concessionario si obbliga altresì a comunicare alla Provincia entro le date e nei modi stabiliti dalla deliberazione di cui alla lettera f) il programma degli interventi da effettuare. La Provincia concorda con il concessionario, anche con riferimento al complesso delle concessioni in capo allo stesso concessionario, modifiche o integrazioni al programma medesimo, che sarà periodicamente rivisto anche a richiesta della Provincia. Nel caso in cui il concessionario non abbia ottemperato all'obbligo previsto da questa lettera, ivi compresa la completa attuazione del programma predetto, si applica quanto previsto nel comma 15 quinquies;
- c) obbligo, per la durata della concessione, ivi compreso il periodo di proroga, di consentire alla Provincia la realizzazione delle opere e degli interventi necessari alla

laminazione delle piene in attuazione di progetti preventivamente concordati tra la Provincia ed il concessionario;

- d) obbligo, per la durata della concessione, ivi compreso il periodo di proroga, e con oneri a proprio carico, di realizzare, secondo un programma sottoposto alla preventiva autorizzazione della Provincia, gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei volumi di invaso esistenti alla data di entrata in vigore di questo comma, e comunque la funzionalità degli organi di servizio e di manovra;
- e) obbligo di versare annualmente alla Provincia, durante il periodo di proroga, per il concorso al finanziamento di misure e di interventi di miglioramento ambientale, euro cinque (5), e salvo l'aggiornamento previsto dal comma 15 octies, per ogni kW di potenza nominale media di concessione in essere alla data di rilascio della proroga, nonché obbligo di consentire quanto necessario per l'esecuzione dei predetti interventi;
- f) obbligo, per la durata della concessione, ivi compreso il periodo di proroga, e con oneri a proprio carico, di rispettare i vincoli riguardanti i livelli di regolazione degli invasi ed i relativi periodi temporali determinati con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione;
- g) obbligo, per la durata della concessione, ivi compreso il periodo di proroga, e con oneri a proprio carico, salva la riduzione proporzionale del canone per l'utilizzo delle acque in relazione alla quantità effettivamente richiesta, di riservare e di mettere a disposizione, a richiesta della Provincia per le finalità e con le modalità dalla stessa stabilite, fino ad un litro al secondo medio annuo di acqua per chilometro quadrato di bacino imbrifero sotteso alla concessione medesima;
- h) obbligo, alla scadenza della concessione, ivi compreso il periodo di proroga, e nei casi di decadenza o rinuncia, di trasferire in proprietà alla Provincia, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in stato di regolare funzionamento;
- i) obbligo, alla scadenza della concessione, ivi compreso il periodo di proroga, e nei casi di decadenza o rinuncia, di consentire alla Provincia, su richiesta della medesima, l'immediata immissione in possesso di ogni altro bene, diverso da quelli di cui alla lettera h), edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, intendendosi per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione quelli che trasportano prevalentemente energia prodotta dall'impianto cui si riferisce la concessione. Nel caso in cui alla data della presentazione dell'istanza di proroga il concessionario disponga dei predetti beni ad un titolo diverso da quello della proprietà, l'obbligo previsto da questa lettera deve essere assunto anche dal proprietario, per sé e per gli aventi causa a qualsiasi titolo e per gli stessi beni;
- l) accettazione espressa che per i beni di cui alla lettera i) la Provincia pagherà un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile. In caso di disaccordo si attua la procedura prevista dal secondo comma dell'articolo 25 del regio decreto n. 1775 del 1933, intendendosi sostituiti agli organi statali ivi indicati i corrispondenti organi della Provincia.

15 quinquies. Nel caso in cui la Provincia accerti il mancato adempimento di uno o più degli impegni assunti dal concessionario ai sensi dei commi 15 ter e 15 quater, decade di diritto la proroga della concessione.

15 sexies. Le domande di rinnovo presentate dal concessionario uscente ai sensi dei commi 1 ter, 12 e 13, decadono di diritto al momento di entrata in vigore di questo comma e le relative procedure sono estinte senza oneri a carico della Provincia.

15 septies. La Giunta provinciale determina, previa intesa con il Consiglio delle

autonomie locali, le quote dei proventi dal canone aggiuntivo e dalle entrate, di cui rispettivamente alla lettera a) e alla lettera e) del comma 15 quater, da destinare ai comuni o loro forme associative nonché i criteri di riparto e di assegnazione delle quote ai medesimi enti. I predetti criteri sono determinati tenendo conto in particolare degli oneri ambientali derivanti dalle concessioni nonché della finalità di un'equa ripartizione tra gli enti locali dei benefici economici comunque derivanti dalle attività elettriche svolte sul territorio provinciale.

15 septies 1. I proventi e le entrate di cui al comma 15 septies affluiscono al bilancio dell'Agenzia provinciale per l'energia per essere riassegnati agli enti locali o alle loro forme associative, secondo quanto previsto dal comma 15 septies.

15 octies. La misura dei canoni, proventi, diritti, indennizzi ed altri oneri previsti dalle lettere a) ed e) del comma 15 quater è aggiornata annualmente a partire dall'anno 2009 con deliberazione della Giunta provinciale da adottare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, nei limiti delle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al mese di settembre dell'anno antecedente. Gli aumenti di cui al presente comma hanno effetto con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della deliberazione di aggiornamento.

15 nonies. Per le concessioni per le quali non è presentata la richiesta di proroga nel termine stabilito dal comma 15 ter, si provvede all'emanazione del bando di gara di cui al comma 2.

15 decies. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai commi 1 bis 2 e 1 septies, abrogati dalla legge finanziaria provinciale 2008.

15 undecies. Su richiesta degli enti locali beneficiari l'Agenzia provinciale per l'energia può autorizzare sul proprio bilancio lo stanziamento in uscita dei proventi derivanti dal canone aggiuntivo previsto dal comma 15 quater, lettera a), per importi non superiori alle corrispondenti entrate, con riferimento all'intera durata della proroga della concessione, per riassegnarli agli enti beneficiari. Questi proventi possono essere erogati per il tramite di Cassa del Trentino s.p.a., secondo la disciplina stabilita dall'articolo 8 bis (Erogazione di finanziamenti attraverso Cassa del Trentino s.p.a.) della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13. Con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione di questo comma, inclusi i criteri prudenziali per l'iscrizione in bilancio delle relative entrate da parte dell'Agenzia provinciale per l'energia.

16. *omissis* ⁽³⁾

Art. 1 bis 2

Collaudi

1. La Provincia è autorizzata ad assumere gli oneri derivanti dall'effettuazione dei collaudi delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico di cui all'articolo 24 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche), già in esercizio prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 463 del 1999 e per le quali a tale data il collaudo non sia ancora stato ultimato. I collaudi sono effettuati secondo quanto previsto dal regio decreto n. 1285 del 1920, salvo quanto disposto dal presente articolo.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità organizzative e procedurali, anche ai fini della quantificazione degli oneri, per l'effettuazione dei collaudi previsti dall'articolo 24 del regio decreto n. 1285 del 1920, avvalendosi in via prioritaria di personale della Provincia ⁽⁴⁾.

Art. 1 bis 3

Attuazione dell'articolo 6 della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità

1. Nelle more di emanazione di un quadro legislativo organico in materia di energia a livello provinciale, il presente articolo stabilisce le disposizioni attuative dell'articolo 6 della direttiva 2001/77/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, concernente le procedure amministrative applicabili agli impianti per la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili.

2. Per l'acquisizione dei provvedimenti e degli atti necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - ivi compresi gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi - nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti, si applicano gli strumenti di coordinamento e di semplificazione delle procedure previsti dall'ordinamento provinciale e dalle norme statali espressamente richiamate dalla legislazione provinciale in materia, in particolare, di:

- a) procedimento amministrativo di cui alla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo);
- b) valutazione dell'impatto ambientale;
- c) lavori pubblici;
- d) autorizzazione integrata ambientale.

3. Gli impianti di cui al comma 2 sono ammessi nel rispetto delle previsioni e delle indicazioni del piano urbanistico provinciale, del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche, del piano energetico provinciale e degli altri strumenti di pianificazione o di programmazione provinciale o locale che riguardino anche fonti energetiche rinnovabili, nonché nel rispetto delle normative provinciali vigenti in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e di tutela della salute. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici, la Giunta provinciale, su richiesta dei soggetti interessati, dichiara la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità dei progetti concernenti la realizzazione e l'esercizio di derivazioni a scopo idroelettrico che abbiano ottenuto i provvedimenti di cui al comma 2, ad eccezione dei titoli abilitativi a carattere urbanistico-edilizio.

4. Agli impianti eolici, qualora la relativa ubicazione contrasti con le previsioni del piano regolatore generale, è applicabile la disciplina della deroga prevista dal capo V del titolo VII della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) ⁽⁵⁾.

Art. 1 ter

Disciplina applicabile per il trasferimento degli impianti di distribuzione dell'ENEL

1. Per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, ai fini dell'esecuzione del decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento di cui all'articolo 4 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), prescindendo comunque dalla dichiarazione di pubblica utilità ⁽⁶⁾.

Art. 2 - Art. 3
omissis ⁽⁷⁾

Art. 4
omissis ⁽⁸⁾

Art. 5 - Art. 19
omissis ⁽⁹⁾

Art. 20
Piano energetico provinciale

1. Il piano energetico provinciale di cui all'articolo 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 è approvato con deliberazione della Giunta provinciale e costituisce strumento di riferimento per l'attività dell'azienda e delle società controllate dalla stessa ⁽¹⁰⁾.

2. Le linee programmatiche dell'attività dell'azienda vanno definite in sintonia con gli obiettivi generali del piano energetico provinciale.

Art. 21
Destinazione dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale e di quella acquisita ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977

1. L'energia elettrica spettante alla Provincia di Trento ai sensi dell'articolo 13, primo comma, dello statuto speciale ovvero acquisita ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977 può essere destinata, in tutto o in parte, secondo criteri di gestione e modalità da stabilirsi con apposito piano predisposto annualmente dall'azienda ed approvato dalla Giunta provinciale, ai seguenti servizi pubblici e categorie di utenti:

- a) gestione di acquedotti e di impianti di depurazione di pubbliche fognature, compresi gli impianti di sollevamento dei collettori principali;
- b) alimentazione di edifici, laboratori, cantieri, magazzini, impianti di vario tipo relativi ad attività pubbliche o di pubblico interesse;
- c) illuminazione pubblica compresa quella delle gallerie stradali;
- d) uffici, cantieri, magazzini e impianti destinati ad attività della Provincia;
- e) imprese aventi sede legale e operanti in provincia di Trento che realizzino programmi di investimenti considerati prioritari dagli strumenti di programmazione provinciale;
- f) imprese di trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, consorzi di irrigazione e consorzi di miglioramento fondiario;
- g) aziende di trasporto pubblico, individuate con provvedimento della Giunta provinciale;
- h) aziende locali produttrici di energia idroelettrica che, sulla base di disposizioni emanate dalla Giunta provinciale, siano tenute a limitare, in via straordinaria, le derivazioni di acqua con conseguente perdita di produzione dai propri impianti;
- i) imprese del settore del turismo che operano in aree definite dal predetto piano predisposto annualmente dall'azienda ⁽¹¹⁾.

Art. 22

Criteria per la determinazione del prezzo e delle tariffe dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale e di quella acquisita ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977

1. Il prezzo per la cessione alle aziende distributrici dell'energia spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale e di quella acquisita ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, nonché le tariffe di vendita di detta energia all'utenza sono stabiliti dalla Giunta provinciale e periodicamente aggiornati.

2. In ogni caso, i prezzi e le tariffe di cui al comma 1 non possono superare quelli determinati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Nella definizione del prezzo di cessione e delle tariffe d'utenza si tiene conto:

- a) del costo di acquisizione dell'energia elettrica;
- b) dell'onere di vettoriamento e di distribuzione;
- c) di ogni altro onere connesso con la cessione dell'energia, compresi quelli sostenuti dall'azienda per le operazioni attinenti il conferimento delle quote di energia di cui al comma 1.

4. L'onere sostenuto dalle aziende distributrici per la fornitura agli utenti individuati dalla Giunta provinciale quali destinatari di quote di energia può essere riconosciuto anche mediante l'individuazione, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 23, di un adeguato rapporto fissato dalla Giunta provinciale tra energia consegnata alla stessa azienda distributtrice ed energia erogata all'utenza finale.

Art. 23

Modalità di utilizzo dell'energia di cui all'articolo 21

1. Le domande di ammissione alla fornitura dell'energia elettrica sono presentate entro i termini e secondo le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta provinciale, con propria deliberazione, provvede a determinare la quota di energia da utilizzare direttamente e all'assegnazione dell'energia elettrica disponibile fra i gestori di servizi e le categorie di utenti di cui all'articolo 21, previa istruttoria espletata dall'azienda.

3. La cessione dell'energia è subordinata alla stipulazione di apposita convenzione tra l'azienda e i soggetti assegnatari, con la quale sono stabiliti le modalità per la cessione stessa e il periodo di somministrazione dell'energia e sono disciplinati i rapporti economici.

4. Per la cessione dell'energia l'azienda è autorizzata a stipulare convenzioni con i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e con i soggetti che operano nell'ambito della distribuzione dell'energia elettrica dirette a definire le modalità tecnico-economiche relative alle forniture di energia elettrica.

Art. 23 bis

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale e per la corresponsione dei sovracaroni

1. L'obbligo di fornitura di energia elettrica a carico dei concessionari di derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, decorre dalla data di inizio della produzione di energia idroelettrica; nel caso di attivazione parziale dell'impianto, per il computo dell'obbligo si applica la proporzione fra la potenza nominale media relativa alla parte d'impianto attivata

e la potenza nominale concessa.

2. Il comma 1 si applica anche ai concessionari che hanno utilizzato acque pubbliche a scopo idroelettrico nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente articolo; per gli anni precedenti al predetto quinquennio i concessionari non devono alcuna ulteriore fornitura o somma sostitutiva, fermo restando quanto già consegnato o corrisposto.

3. Fermo restando quanto disposto dalla disciplina statale vigente in materia di sovracani a carico dei concessionari di derivazioni di acque pubbliche per produzione di forza motrice, l'obbligo di corresponsione dei sovracani in parola decorre dalla data del provvedimento della Provincia che li istituisce.

4. La quota dei sovracani spettanti alla Provincia ai sensi dell'articolo 53 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1377, è versata direttamente dai rispettivi concessionari ai comuni rivieraschi ricadenti nel territorio provinciale, nella misura stabilita dalla Giunta provinciale (¹²).

Art 23 ter

Rideterminazione dei parametri di concessione idrica per effetto dei deflussi minimi vitali

1. A seguito dell'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974, relative ai deflussi minimi vitali, il servizio provinciale competente in materia di acque pubbliche ridetermina i parametri caratteristici delle concessioni idriche, con riferimento dalla data da cui decorre l'obbligo di attivazione di questi deflussi.

2. Se a seguito della rideterminazione dei parametri caratteristici si verifica una riduzione della potenza nominale media di concessione il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo, ma alla sola riduzione dei canoni di concessione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

3. La rideterminazione ai sensi del comma 2 non produce effetti sulla base di calcolo delle somme dovute dai concessionari ai sensi dell'articolo 1 bis 1, comma 15 quater, lettere a), b) ed e), che sono pertanto determinate con riferimento alla potenza nominale media di concessione al lordo dei rilasci dei deflussi minimi vitali, anche sperimentali.

4. L'eventuale differenza fra gli importi dei canoni di concessione effettivamente versati dal concessionario alla Provincia o ai soggetti di cui all'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), dalla data da cui decorre l'obbligo di attivazione dei deflussi minimi vitali e gli importi da versare in applicazione del comma 2, forma oggetto di conguaglio, anche su base pluriennale, con modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, adottata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di quest'articolo. Con deliberazione della Giunta provinciale, previa intesa con i BIM e i comuni rivieraschi, sono definite le modalità di applicazione di questo comma anche con riguardo agli importi da restituire da parte dei predetti soggetti.

5. Alle concessioni per derivazione di acqua a scopo idroelettrico in corso alla data di entrata in vigore di quest'articolo, la cui potenza nominale media di concessione, per effetto dell'applicazione del comma 1 è rideterminata su valori inferiori o uguali a 3.000 kW, si applicano, anche ai fini del rinnovo, le disposizioni concernenti le piccole derivazioni per forza motrice (¹³).

Art. 24 *omissis* (¹⁴)

Art. 25
omissis ⁽¹⁵⁾

Art. 26
Abrogazioni di norme

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, sono abrogate con effetto dalla data di cui al comma 3 le seguenti disposizioni:

- a) la legge provinciale 15 novembre 1983, n. 39 (Provvidenze in materia di fornitura di energia elettrica alle imprese industriali della provincia di Trento);
- b) l'articolo 20 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria).

2. Le disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni assunti in base alle medesime disposizioni, nonché per la definizione delle domande presentate anteriormente alla data di cui al comma 3 e per la disciplina dei relativi rapporti.

3. Gli articoli 21, 22, 23 e 24 della presente legge si applicano con effetto dalla data fissata dalla Giunta provinciale tenendo conto della pronuncia della Commissione dell'Unione europea sulla compatibilità con il mercato comune dei regimi di aiuto ivi previsti.

Art. 26 bis

Disposizioni in materia di determinazione dell'ambito minimo per la distribuzione di gas naturale

1. Alla definizione degli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento del servizio pubblico di distribuzione di gas naturale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 46 bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, provvede la Provincia, ai sensi e con le modalità dell'articolo 13, comma 6, della legge provinciale n. 3 del 2006. Questi ambiti sono definiti dalla Provincia entro novanta giorni dalla data di determinazione degli ambiti territoriali minimi per il restante territorio nazionale ai sensi dell'articolo 46 bis del decreto-legge n. 159 del 2007 ⁽¹⁶⁾.

Art. 26 ter

Disposizione transitoria

1. Per le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico rispetto alle quali è pendente un contenzioso avente ad oggetto la titolarità della potestà concessoria, l'approvazione della deliberazione prevista dall'articolo 1 bis 1, commi 15 ter e 15 quater, è sospesa fino alla definizione del contenzioso. La predetta deliberazione è comunque adottata entro il periodo di centoventi giorni antecedenti alla scadenza della concessione.

2. Se nel periodo indicato al comma 1 non è definito il contenzioso o non è raggiunto il preventivo accordo con la regione o la provincia autonoma confinante, anche ai sensi dell'articolo 36 delle norme di attuazione del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006, la deliberazione prevista dall'articolo 1 bis 1, commi 15 ter e 15 quater, e i conseguenti

rapporti con il concessionario, hanno carattere provvisorio fino alla data di pubblicazione del provvedimento di ratifica dell'accordo.

3. Se alla data di scadenza della concessione non è concluso il procedimento per l'individuazione del concessionario, la Provincia può applicare l'articolo 1 bis 1, comma 15 bis ⁽¹⁷⁾.

Art. 27
omissis ⁽¹⁸⁾

Art. 28
omissis ⁽¹⁹⁾

Art. 29
omissis ⁽²⁰⁾

Art. 30
Autorizzazione di spesa

1. Per l'assegnazione del capitale di dotazione di cui all'articolo 15 è autorizzata la spesa di lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1998.

2. Per i fini di cui all'articolo 24 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 10.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1999.

Art. 31 - Art. 32
omissis ⁽²¹⁾

NOTE

- (1) Articolo così sostituito dall'art. 31 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1.
- (2) Articolo aggiunto dall'art. 31 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, così modificato dall'art. 4 della l.p. 1 agosto 2003, n. 5 e dall'art. 15 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10.
- (3) Articolo aggiunto dall'art. 15 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10, così modificato dall'art. 1 della l.p. 6 dicembre 2005, n. 17, dall'art. 25 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11, dall'art. 1 della l.p. 27 luglio 2007, n. 14, dall'art. 44 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23, dall'art. 25 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2 e dall'art. 34 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19. Per la deliberazione prevista dal comma 1 quater vedi la deliberazione della Giunta provinciale 24 novembre 2005, n. 2481 (b.u. 6 dicembre 2005, n. 49). Con sentenza 14 novembre 2007, n. 378 (g.u. 21 novembre 2007, I serie speciale, n. 45) la corte costituzionale ha dichiarato estinto un giudizio sulla legittimità costituzionale di quest'articolo e dell'art. 1 della l.p. n. 17 del 2005, e quindi delle modificazioni che quest'ultimo ha apportato all'articolo qui annotato.
- (4) Articolo aggiunto dall'art. 29 della l.p. 29 dicembre 2005, n. 20.
- (5) Articolo aggiunto dall'art. 29 della l.p. 29 dicembre 2005, n. 20, e così modificato dall'art. 39 della l.p. 12

settembre 2008, n. 16.

- (6) Articolo aggiunto dall'art. 31 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1.
- (7) Articoli abrogati dall'art. 12 del d.p.p. 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg, ai sensi dell'art. 32, comma 9 della l.p. 16 giugno 2006, n. 3.
- (8) Articolo abrogato dall'art. 31 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1.
- (9) Articoli abrogati dall'art. 12 del d.p.p. 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg, ai sensi dell'art. 32, comma 9 della l.p. 16 giugno 2006, n. 3.
- (10) Per il piano energetico-ambientale provinciale vedi la deliberazione della Giunta provinciale 3 ottobre 2003, n. 2438 (b.u. 21 ottobre 2003, n. 42, suppl. n. 1).
- (11) Comma così modificato dall'art. 33 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3.
- (12) Articolo aggiunto dall'art. 17 della l.p. 20 marzo 2000, n. 3.
- (13) Articolo aggiunto dall'art. 34 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19.
- (14) Articolo abrogato dall'art. 31 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1.
- (15) Articolo abrogato dall'art. 13 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3.
- (16) Articolo aggiunto dall'art. 34 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19.
- (17) Articolo aggiunto dall'art. 34 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19.
- (18) Articolo abrogato dall'art. 12 del d.p.p. 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg, ai sensi dell'art. 32, comma 9 della l.p. 16 giugno 2006, n. 3.
- (19) Articolo modificativo dell'art. 20 della l.p. 13 luglio 1995, n. 7.
- (20) Articolo abrogato dall'art. 32 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1.
- (21) Disposizioni finanziarie.